

Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Legislazione | Prassi |
Giurisprudenza

N. 6 | Giugno 2025

Deloitte.

In questo numero:

LEGISLAZIONE

- Conversione Decreto PNRR: il D.L. 7 aprile 2025, n. 45, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, è stato convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 7 giugno 2025.
- Decreto Correttivo della riforma fiscale: il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 13 giugno 2025.
- Decreto Fiscale: il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 18 giugno 2025.
- Decreto acconti IRPEF: il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025”, è stato convertito dalla Legge 19 giugno 2025, n. 86, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 22 giugno 2025.
- Decreto Correttivo della disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere e scissione con scorporo: il D.Lgs. 19 giugno 2025, n.88, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2025. Il provvedimento entra in vigore l’8 luglio 2025.

PRASSI

Operazioni straordinarie

- Risposta a Risposta a Interpello n. 148 del 4 giugno 2025: Regime fiscale del conferimento di uno studio professionale in una società odontoiatrica – articolo 177-bis del TUIR.

Altre imposte indirette

- Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025: Contributo di solidarietà – Incidenza della quota di utile 2021 relativa alla valutazione al fair value di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 22 dicembre 2022, n. 197.
- Principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025: Imposta sui servizi digitali. Art. 1, comma 37, lett. b), legge 30 dicembre 2018, n. 145. Attività di “messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale” che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro. Servizi di giochi e scommesse online. Identificazione dei ricavi rilevanti.

GIURISPRUDENZA

Imposte dirette

- Cassazione Ordinanza 2 giugno 2025 n. 14800: Requisito della commercialità – Attività di start up – Costruzione dell’immobile destinato ad attività alberghiera.
- Cassazione Ordinanza 8 giugno 2025, n. 15258: Società di comodo – Fabbricato inutilizzabile – Causa imputabile alla società – Mancata disapplicazione della disciplina.

Imposte indirette

- Cassazione Ordinanza 31 maggio 2025, n. 14660: Base imponibile dell’imposta di registro - Passività aziendali - Inerenza - Debiti verso la cessionaria estinti per confusione - Deducibilità - Esclusione.

Legislazione

Conversione Decreto PNRR: il D.L. 7 aprile 2025, n. 45, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, è stato convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 7 giugno 2025.

Il Decreto PNRR convertito prevede, all’art. 3 septies, che la concessione alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, un contributo pari a 10.000 euro, sottoforma di credito d’imposta, per ciascuna unità di personale assunta (e comunque nei limiti complessivi delle risorse previste nel provvedimento in esame). Il credito d’imposta è riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca con apposita procedura concessoria e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2026, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, co. 53, della Legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

Decreto Correttivo della riforma fiscale: il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 13 giugno 2025.

Il Decreto contiene disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Tra le principali novità si annoverano:

- l’abrogazione del concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti in regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014;
- il nuovo termine del 30 aprile, a partire dal 2026, per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
- l’introduzione del divieto permanente di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio per le prestazioni (o cessioni) di natura sanitaria effettuate verso persone fisiche;
- l’aggiunta, in tema di accertamento con adesione, di altre ipotesi che precludono la riproposizione di una seconda istanza di adesione quando si riceve l’accertamento.

NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

- **Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7):** a decorrere dall’1.1.2025 sono abrogati gli artt. 23 - 33 del D.Lgs. n. 13/2024, dedicati alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014. Di conseguenza, nei confronti di tali soggetti rimane confinata al solo periodo d’imposta 2024 l’adesione al CPB.
- **Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale (art. 8):** vengono introdotte limitazioni all’utilizzo dell’imposta sostitutiva sul reddito concordato. Il nuovo co. 1-bis all’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024 prevede che le aliquote dell’imposta sostitutiva (del 10%, 12% o 15%) sul maggior reddito incrementale possono essere applicate nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Sull’eventuale parte che eccede tale soglia è applicata: (i) l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF; (ii) l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES. Come chiarito dalla Relazione illustrativa, nel caso di contribuenti in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000 euro verrà verificato in capo alla società o all’associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o agli associati. La previsione si applica a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2025.
- **Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9):** il D.Lgs. n. 81/2025 introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB riguardanti l’esercizio di attività professionali. Con l’art. 9 si introduce una nuova causa di esclusione dall’accesso al CPB per i contribuenti che – con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta – dichiarano individualmente

redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, co. 1, e contemporaneamente, partecipano ad associazioni di cui all'art. 5, co. 3, lett. c), del TUIR, ovvero a società tra professionisti, ovvero ancora a società tra avvocati. Per tali casi, viene previsto che l'accesso al concordato, per il lavoratore autonomo, è consentito solo se anche l'associazione professionale ovvero la società tra professionisti o tra avvocati cui quest'ultimo partecipa abbia optato per l'adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d'imposta.

- **Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale (art. 10):** l'art. 11, co. 1, lett. b-quater), del D.Lgs. n. 13/2024 prevede una causa di esclusione dal concordato preventivo biennale se, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento. Analoga fattispecie è prevista quale causa di cessazione dal CPB all'art. 21, co. 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024. Attraverso una norma di interpretazione autentica, viene precisato che le operazioni di conferimento rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un'azienda o un ramo d'azienda. Di conseguenza, ai fini dell'esclusione dal CPB non rilevano i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni. La norma di interpretazione autentica consente di applicare i relativi criteri anche al CPB 2024-2025.
- **Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale (art. 11):** modificando l'art. 9, co. 3, del D.Lgs. n. 13/2024, viene prorogato il termine entro cui aderire alla proposta di concordato preventivo biennale dal 31 luglio (ovvero l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare) al 30 settembre (ovvero l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).
- **Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (art. 12):** l'art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 13/2024 prevede che il DM che definisce la metodologia di calcolo della proposta di CPB possa essere approvato sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Viene precisato che il parere del Garante per la protezione dei dati personali è richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche sostanziali alla metodologia di calcolo.
- **Deduzione del costo del lavoro incrementale (art. 13):** l'art. 13 dispone che tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta di concordato, oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite di partecipazione venga inclusa anche la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216. La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al CPB 2025-2026.
- **Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (art. 14):** è introdotto all'art. 9 del D.Lgs. n. 13/2024 il nuovo co. 3-bis al fine di limitare l'entità delle proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA, le quali possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024. In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima: (i) 10% con punteggio ISA pari a 10; (ii) 15% con punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; (iii) 25% con punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
- **Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale (art. 15):** secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 13/2024, costituisce causa di decadenza dal CPB il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale. L'art. 15 in esame integra la causa di decadenza, chiarendo che la decadenza si verifica solo se il versamento delle imposte non avvenga entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario. Il Decreto dispone anche l'abrogazione della lett. e) dal co. 3 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024; conseguentemente, a seguito della notifica dell'avviso bonario non è più possibile sanare la violazione mediante il ravvedimento operoso.

NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

- **Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari (art. 1):** in relazione alla determinazione del reddito nel regime forfetario, l'art. 1 del D.Lgs. n. 81/2025 indica l'applicabilità dei coefficienti di redditività definiti nella Tabella allegata alla L. n. 190/2014, nelle more della riformulazione della stessa sulla base della classificazione ATECO 2025. Per l'annualità 2024, infatti, i contribuenti in regime forfetario individuano il codice dell'attività prevalente desunto dalla classificazione ATECO 2025 e lo indicano nel quadro LM del modello REDDITI PF 2025, al rigo LM21, colonna 4, mentre ai rigi LM22 - LM27 è indicato il codice della precedente classificazione ATECO 2007 strumentale all'applicazione del corretto coefficiente di redditività.
- **Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche e messa a disposizione delle Dichiarazioni dei redditi precompilate – Differimento dei termini (art. 4):** vengono apportate ulteriori modifiche all'art. 4, co. 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, in relazione all'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere le

Certificazioni Uniche in via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

- **Trasmissione telematica dal 2026 delle Certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni:** dal 2026, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Il nuovo termine si applica quindi dalle Certificazioni Uniche 2026 relative ai redditi corrisposti nel 2025, che dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2026.
- **Messa a disposizioni delle dichiarazioni precompilate:** a seguito del nuovo termine del 30 aprile per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni, modificando l’art. 1, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, viene disposto il differimento dal 30 aprile al 20 maggio del termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione le dichiarazioni dei redditi precompilate relative ai contribuenti titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Il nuovo termine si applica quindi dai modelli REDDITI PF 2026 precompilati, relativi al periodo d’imposta 2025 dei contribuenti titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, che dovranno essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 20.5.2026. Il termine del 30 aprile rimane invece applicabile in relazione alla messa a disposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (modelli 730 e REDDITI PF).
- **Invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – ripristino della scadenza annuale (art. 5):** mediante la sostituzione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. “Adempimenti”), viene ulteriormente modificato il termine per inviare al Sistema Tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF) da parte dell’Agenzia delle Entrate. Viene, infatti, previsto il ripristino del termine annuale, dopo che il suddetto D.Lgs. n. 1/2024 aveva messo a regime la periodicità semestrale. Il termine annuale entro cui provvedere all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria sarà individuato con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il nuovo termine annuale si applica a partire dai dati relativi al 2025. Pertanto, per effetto della nuova disciplina, viene meno la scadenza del 30.9.2025 per l’invio dei dati relativi al primo semestre 2025 (mesi da gennaio a giugno). Tutti i dati delle spese sanitarie relativi all’anno 2025 dovranno quindi essere trasmessi entro il termine che sarà stabilito dal DM attuativo, che scadrà necessariamente nel 2026.

NOVITÀ IN TEMA DI IVA E DOGANE

- **Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali (art. 2):** viene reso permanente il divieto di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio per le prestazioni (o cessioni) di natura sanitaria effettuate verso persone fisiche.
- **Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici (art. 3, co. 1 e 2):** la norma introduce una specifica disposizione volta a disciplinare l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente.
- **Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari (art. 6):** il Decreto varia la periodicità del versamento dell’IVA derivante dagli acquisti in reverse charge effettuati dai contribuenti che adottano il regime forfetario. È, infatti, introdotta una periodicità trimestrale di versamento, prevedendo che l’imposta “*relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari*”, sia versata “*entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari*”. Rientrano nella disciplina sia gli acquisti con il meccanismo del reverse charge “interno” (es. prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia), sia gli acquisti con il meccanismo del reverse charge “esterno”. Non è prevista una specifica decorrenza nel decreto. Ne dovrebbe discendere l’applicabilità della nuova periodicità di versamento per tutti gli acquisti il cui momento di effettuazione si è realizzato dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del D. Lgs.).
- **Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché del sistema sanzionatorio doganale e delle accise (art. 17):** il Decreto modifica la soglia di rilevanza penale delle violazioni per i diritti di confine diversi dai dazi doganali, come l’IVA all’importazione. Si determina, così, una soglia di punibilità differenziata tra i dazi doganali e gli altri diritti di confine.

NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

- **Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione (art. 21):** l’istituto dell’accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997) è stato modificato dal D.Lgs. n. 13/2024 che lo ha reso coerente rispetto

all'introdotta obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. n. 212/2000. Per gli atti soggetti al contraddittorio preventivo emessi dal 30.4.2024, l'ente impositore deve inviare uno schema di atto, a seguito del quale il contribuente può decidere se: (i) presentare le deduzioni difensive entro 60 giorni finalizzate ad assicurare il contraddittorio preventivo tra le parti; (ii) formulare istanza di adesione entro 30 giorni ex art. 5 del DLgs. 218/97; (iii) rimanere inerte. L'istanza di adesione può essere formulata al ricevimento dello schema di provvedimento, oppure dopo l'avviso di accertamento ma entro 15 giorni dalla notifica del medesimo. Però, ove sia stata presentata l'istanza di adesione allo schema di atto e questa non è andata a buon fine non è più possibile riproporla. Con la modifica normativa, vengono aggiunte altre ipotesi che precludono la riproposizione di una seconda istanza di adesione quando si riceve l'accertamento, nei casi in cui: (i) sia stata proposta la domanda di adesione nelle more degli accessi fiscali (art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 218/1997); (ii) successivamente allo schema di atto, le parti abbiano dato corso al procedimento di adesione la cui opportunità sia scaturita dalle deduzioni difensive, ma questa non sia andata a buon fine (art. 6, co. 2-ter, del D.Lgs. n. 218/1997).

- **Sospensione della proroga di 85 giorni per i tributi erariali (art. 22):** la norma dispone che la proroga prevista dall'art. 67, co. 1, del D.L. n. 18/2020, inerente alla sospensione delle attività di accertamento dall'8.3.2020 al 31.5.2020 (85 giorni), non operi più dal 31.12.2025. La proroga non può posticipare termini non ancora decorsi al 17.3.2020, quindi i termini interessati si riferiscono alle annualità dal 2016 (o 2015 se si tratta di omessa dichiarazione) al 2018. Sono interessate le seguenti annualità caratterizzate da un'omissione dichiarativa: (i) l'anno 2017 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2018), in scadenza a fine anno (il termine non slitta quindi al 26.3.2026); (ii) l'anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), in scadenza al 31.12.2025 (il termine non slitta quindi al 26.3.2026); (iii) le annualità 2014 e 2015 (dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate nel 2015 e nel 2016) se opera il raddoppio dei termini per violazioni penali, in scadenza il 31.12.2025 e a fine 2026.
- **Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato (art. 23):** mediante un'integrazione degli artt. 38-bis e 43 del D.P.R. n. 600/1973, si dispone che l'Agenzia delle Entrate procede alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di recupero, aventi ad oggetto il recupero di misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di dichiarazione, percezione, fruizione dell'aiuto o di avvenuta violazione. I termini per la notifica dell'atto impositivo decorrono dal momento di dichiarazione, percezione, fruizione dell'aiuto o di avvenuta violazione. La disposizione si applica alle misure di natura fiscale per le quali opera il termine decadenziale di 8 anni, sono gli "aiuti automatici" e "semi-automatici" di natura fiscale, di cui all'art. 10 del decreto Ministero dello Sviluppo economico 31.5.2017 n. 115, a prescindere dalla modalità di fruizione degli stessi.

NOVITÀ IN TEMA DI SANZIONI

- **Acquiescenza processuale (artt. 18 e 19, co. 1, lett. c) e co. 2, lett. b):** modificando l'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, si prevede che la regola di decorrenza generale prevista dal D.Lgs. n. 87/2024, ossia dalle violazioni commesse dall'1.9.2024, non opera con riferimento all'acquiescenza processuale di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 472/1997. In deroga alla regola generale, l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 472/1997 opererà anche con riferimento ai rapporti pendenti e non solo per le violazioni commesse dall'1.9.2024. Una ulteriore modifica riguarda la definizione al terzo, che potrà avvenire pure se l'atto oggetto di autotutela parziale non sia stato impugnato, a condizione che sia stata presentata entro i termini per il ricorso la domanda di autotutela del contribuente.
- **Violazioni in materia di invio dei dati dei pagamenti elettronici (art. 19, co. 2, lett. c) e d):** poiché la Legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 74 – 77. della L. n. 207/2024) ha introdotto, con decorrenza dall'1.1.2026, il nuovo obbligo di invio dei dati dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che trasmettono i corrispettivi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, le norme sanzionatorie previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici sono state estese anche alle violazioni relative al nuovo obbligo, previsto dal co. 3 del medesimo D.Lgs. n. 127/2015. La citata Legge di bilancio, infatti, ha modificato gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 471/1997. Con il D.Lgs. n. 81/2025, ora, viene adeguato anche il Testo Unico delle in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali. Nello specifico, viene stabilito che: (i) la sanzione pari a 100 euro per omessa, infedele o incompleta trasmissione dei dati dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo si applica anche in caso di violazioni degli obblighi di memorizzazione e invio dei dati dei pagamenti elettronici (art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 173/2024); (ii) la sanzione da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione dei registratori telematici, salve le procedure alternative ammesse, si applica anche nel caso di mancato collegamento degli strumenti di accettazione dei pagamenti elettronici agli strumenti di rilevazione dei corrispettivi (art. 36, co. 9, del D.Lgs. n. 173/2024). Vengono modificate, inoltre, le norme relative alle sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività stabilendo che: (i) le sanzioni previste in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi si applicano anche per l'omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri (art. 37, co. 3, del D.Lgs. n. 173/2024); (ii) quelle previste per l'omessa installazione dei misuratori fiscali e registratori telematici si applicano anche in caso

di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 37, co. 10, del D.Lgs. n. 173/2024).

- **Modifica all'art. 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986 (art. 20):** intervenendo sull'art. 69 del D.P.R. n. 131/1986, viene reintrodotta una "misura minima" per le sanzioni applicabili in caso di: (i) omessa registrazione degli atti (250 euro); (ii) tardiva registrazione degli atti (150 euro).

NOVITÀ IN TEMA DI CONTENZIOSO

- **Attestazione di conformità di atti e documenti (art. 16, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. a)):** dai ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2.9.2024 occorre che il difensore o la parte pubblica attestino la conformità dell'atto o del documento cartaceo ai sensi dell'art. 25-bis, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. Con la modifica normativa viene statuito: *"Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore"*. Il legislatore con la modifica suddetta, chiarisce che occorre attestare la conformità del documento cartaceo (che sia in originale, copia conforme o copia semplice) ricevuto o trasmesso dalla parte, al documento digitale (ovvero il file scansionato in PDF) che viene depositato sul SIGIT. La conformità riguarda quindi il documento cartaceo in possesso del difensore, ovvero il documento che il difensore riceve dal cliente. Non vi è per l'attestatore un onere di verifica della corrispondenza tra il documento "originale" e quello ricevuto dalla parte. Rimane fermo che in mancanza dell'attestazione di conformità ex art. 25-bis, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 gli atti o i documenti sono inutilizzabili ai fini probatori.
- **Restituzione somme in pendenza del processo (art. 16, co. 1, lett. c) e co. 2, lett. c)):** modificando gli artt. 68, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e 126, co. 2, del D.Lgs. n. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria), si chiarisce che la restituzione delle somme versate dal contribuente in eccesso spetta anche dopo lo svolgimento del primo grado di giudizio.
- **Giudizio di ottemperanza (art. 16, co. 1, lett. d)):** attraverso la modifica degli artt. 70, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e 128, co. 2, del D.Lgs. n. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria), si interviene sulla disciplina del giudizio di ottemperanza, prevedendo che la messa in mora possa essere effettuata anche a mezzo PEC.
- **Conciliazione giudiziale in Cassazione (art. 16, co. 3):** il D.Lgs. n. 220/2023 ha previsto, per i ricorsi in Cassazione notificati dal 5.1.2024, la possibilità di conciliare la lite anche quando il processo pende di fronte alla Corte di Cassazione. La norma introduce all'art. 4 del D.Lgs. n. 220/2023 un nuovo co. 2-bis grazie al quale la decorrenza dell'istituto della conciliazione fuori udienza viene estesa a tutti i giudizi pendenti in Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023, ivi compresi quelli instaurati prima del 5.1.2024.

Decreto Fiscale: il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale", è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 18 giugno 2025.

Il Decreto contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e dovrà essere convertito in legge entro il 16.8.2025. In linea di sintesi, il Decreto:

- ha chiarito in materia di reddito di lavoro autonomo, le regole per la tassazione della cessione di partecipazioni in associazioni professionali e società esercenti attività professionali;
- ha introdotto alcune modifiche alla disciplina della tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza in materia di lavoro dipendente e autonomo;
- ha recato modifiche al regime delle CFC di cui all'art. 167 del TUIR;
- ha stabilito l'allineamento del termine per la predisposizione della documentazione necessaria per il regime transitorio di *penalty protection* dei disallineamenti da ibridi a quello di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d'imposta in corso al 6 dicembre 2024 (data di approvazione del DM attuativo della disciplina in commento);
- ha modificato il termine di applicazione della disciplina fiscale del codice del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
- ha previsto la proroga, per i contribuenti ISA e i forfetari, dei versamenti in scadenza il 30 giugno 2025, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, al 21 luglio 2025 (senza maggiorazione) oppure al 20 agosto 2025 (con la maggiorazione dello 0,4%);
- ha apportato modifiche all'applicazione del regime dell'inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica introdotto dalla legge di bilancio 2025;

- ha escluso le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana dall'ambito applicativo dello *split payment* a decorrere dal 1° luglio 2025;
- ha prorogato al 15 settembre 2025 il termine entro cui i Comuni devono adottare la delibera di approvazione del prospetto relativo alle aliquote IMU per il 2025.

NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

Reddito di lavoro autonomo e redditi diversi

Il Decreto in oggetto introduce novità e chiarimenti in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e dei redditi diversi, infatti:

- l'art. 1, co. 1, lett. c), n. 2), del Decreto, mediante l'inserimento del nuovo co. 3-bis nell'art. 54 del TUIR dispone che **“gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”**. Di conseguenza, la loro tassazione si esaurisce nell'applicazione della ritenuta alla fonte del 26%, senza concorrere alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tale previsione trova applicazione ai fini della determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024;
- il medesimo art. 1, co. 1, lett. c), del Decreto mediante l'inserimento del co. 3-ter nell'art. 54 del TUIR dispone che **le plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni professionali e società che esercitano attività professionali (comprese le Società tra Professionisti e le altre società regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'art. 177-bis del TUIR) costituiscono redditi diversi**. Di conseguenza, anche la loro tassazione si esaurisce nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%, senza concorrere alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tale previsione trova applicazione ai fini della determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Per coerenza vengono soppresse nell'art. 17, co. 1, lett. g-ter), del TUIR le parole *“plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo”*, non avendo più ragione di esistere la previsione dell'applicazione della tassazione separata introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024. Viene modificato anche l'art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, ricomprendendo in modo esplicito le partecipazioni detenute nelle associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR tra quelle la cui cessione dà origine a redditi diversi.

Inoltre, il Decreto, con riferimento al reddito di lavoro autonomo, abroga l'art. 1, co. 81, lett. b), della L. n. 207/2024 che aveva stabilito gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti anche ai fini della deducibilità delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto (tramite taxi o noleggio con conducente) in capo agli esercenti arti e professioni modificando il previgente testo dell'art. 54 del TUIR, ponendo così evidenti problemi di coordinamento con la normativa attualmente applicabile, introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024. L'abrogazione opera dal periodo di imposta in corso al 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del D.L. n. 84/2025).

Ciò posto, il Decreto in esame dispone, anche in capo agli **esercenti arti e professioni**, obblighi di tracciabilità dei pagamenti analoghi a quelli previsti per le imprese. In particolare:

- viene introdotto il nuovo co. 2-bis all'art. 54 del TUIR, che prevede, in deroga alla regola generale dell'esclusione dalla base imponibile dei rimborsi spese oggetto di riaddebito analitico al committente, che le somme percepite a titolo di rimborso per **le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato**, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997. Le disposizioni si applicano anche con riferimento all'IRAP e con decorrenza all'esercizio 2025;
- viene inserito nell'art. 54-ter del TUIR il co. 5-bis) con il quale viene disposto che le **spese di trasferta** (vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea) nel territorio dello Stato sono deducibili a condizione che i pagamenti delle spese siano stati eseguiti in modalità tracciabile;
- viene introdotto il nuovo co. 6-bis all'art. 54-septies del TUIR, la cui disposizione subordina al pagamento tracciabile la deducibilità delle **spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute direttamente dal lavoratore autonomo**, nel territorio dello Stato.

Infine, con la modifica all'art. 54-septies, co. 2, del TUIR, viene subordinata la deducibilità delle **spese di rappresentanza** alla condizione che i relativi pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili.

Da ultimo, il Decreto introduce anche un nuovo co. 4-bis nell'art. 177-bis del TUIR, prevedendo che, ai fini dell'**abuso del diritto** di cui all'art. 10-bis della L. n. 212/2000, non rileva l'effettuazione di una delle operazioni straordinarie relative alle attività artistiche e professionali previste dall'art. 177-bis del TUIR in regime di neutralità fiscale e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute ad esito delle suddette operazioni straordinarie.

Regime di riporto delle perdite fiscali

L'art. 2 del Decreto in oggetto introduce modifiche al regime di **riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie**, prevedendo:

- una **semplificazione dei criteri di determinazione delle perdite riportabili** nel caso in cui siano effettuati conferimenti e versamenti negli ultimi 24 mesi. Le modifiche riguardano l'art. 84, co. 3-ter (per le operazioni che comportano il trasferimento del controllo e la modificata l'attività), e l'art. 172, co. 7, del TUIR (per le fusioni, ma i cui principi sono estesi anche alle scissioni in virtù del richiamo operato dall'art. 173, co. 10). In particolare, viene ridefinito il perimetro entro cui le perdite pregresse sopravvivono all'operazione straordinaria, eliminando il riferimento al valore economico del patrimonio netto e sostituendolo con un criterio basato sul "*doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi*" qualora il limite cui far riferimento sia quello del patrimonio netto economico;
- l'**estensione ai conferimenti di azienda dei limiti quantitativi al riporto delle perdite** finora riservati alle scissioni. Con l'inserimento del co. 5-bis nell'art. 176 del TUIR, viene previsto che la società conferitaria debba dimostrare la vitalità patrimoniale e la continuità operativa secondo i criteri già stabiliti dall'art. 173, co. 10. Il coordinamento prosegue con l'art. 177-ter, che recepisce i nuovi riferimenti normativi e rimuove i rinvii ormai superati, consentendo una circolazione infragruppo delle perdite più coerente con la logica della riforma.

Le suddette modifiche si applicano con riferimento alle operazioni straordinarie effettuate dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Controlled Foreign Companies (CFC)

L'art. 4 del Decreto in esame interviene anche sul **regime delle CFC** la cui disciplina si trova nell'art. 167 del TUIR, prevedendo:

- la modifica del co. 4-bis dell'art. 167 del TUIR, che disciplina il criterio in base al quale **l'imposta minima nazionale equivalente** deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione effettiva nello Stato della controllata estera, con la quale viene prevista un'allocatione "*in base al criterio di allocatione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente*". Dall'imposta dovuta a seguito dell'applicazione del regime CFC, è prevista anche la possibilità di detrarre l'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata all'estero dalla partecipata e attribuita secondo il predetto criterio di ripartizione;
- la revisione del co. 4-ter del medesimo art. 167, relativo al meccanismo opzionale per la verifica del reddito effettivo con il **pagamento del 15% sull'utile delle società estere controllate**. In particolare, con la nuova disciplina l'importo versato dal soggetto controllante: (i) è sempre calcolato avendo riguardo all'**utile contabile netto** dell'esercizio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta (direttamente o indirettamente) dal soggetto controllante, determinato "*senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri*"; (ii) **non è deducibile** dalle imposte sui redditi e dall'IRAP; (iii) integra la condizione richiesta dalla lett. a) del co. 4 dell'art. 167 del TUIR (tassazione effettiva congrua), anche ai fini dell'**imposizione dei dividendi** percepiti dai soci.

Inoltre, il Decreto modifica il co. 5 dell'art. 167 del TUIR, operando il corretto coordinamento tra la disciplina vigente e la riforma dell'istituto dell'interpello effettuata con il D.Lgs. n. 219/2023.

Le suddette modifiche si applicano per la determinazione dei redditi prodotti già a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023 (ossia, dal 2024 per i soggetti "solari"). Le nuove norme hanno quindi effetto sulla compilazione del **modello REDDITI 2025**.

Disallineamenti da ibridi

L'art. 5 del Decreto in oggetto modifica l'art. 61, co. 3, del D.Lgs. n. 209/2023 stabilendo **un termine unico** (più favorevole per il contribuente) per la predisposizione e la comunicazione della documentazione necessaria per il regime transitorio di *penalty protection* dei disallineamenti da ibridi e relativa ai periodi di imposta antecedenti al 2023. La nuova scadenza coincide con quella per la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi 2024, fissata al 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Nel modello REDDITI 2025, quindi, dovrà essere segnalato il possesso della documentazione con riferimento sia al periodo di imposta 2024 (normativa a regime), sia ai periodi antecedenti (disciplina transitoria).

Terzo Settore e Imprese Sociali

Al fine di conformarsi alle indicazioni contenute nella *comfort letter* trasmessa dalla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea, sono state introdotte modifiche normative al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e al Codice delle Imprese Sociali (D.Lgs. n. 112/2017).

In particolare, per il **Codice del Terzo Settore**, l'art. 8 del Decreto:

- rimuove il riferimento all'autorizzazione della Commissione europea relativamente alle disposizioni fiscali di cui agli articoli 79, co. 2-bis, 80 e 86;
- prevede che il regime fiscale previsto per gli enti del Terzo Settore sarà applicabile esclusivamente agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ossia, dal 2026 per i soggetti "solari").

Per il **Codice delle Imprese Sociali**, l'art. 14 del Decreto:

- stabilisce l'applicazione delle misure fiscali e di sostegno economico previste dall'art. 18 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ossia, dal 2026 per i soggetti "solari");
- riduce il perimetro delle disposizioni soggette al vincolo dell'autorizzazione della Commissione europea.

NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

L'art. 12 del Decreto prevede che **le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e IRAP 2024**, il cui termine ordinario di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, siano considerate tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Tuttavia, le eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso per la tardiva presentazione delle dichiarazioni nel periodo compreso tra il 1° novembre e l'8 novembre 2024 non potranno essere rimborsate.

L'art. 13 del Decreto dispone, inoltre, una **proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA** per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti in regime forfetario. In particolare, i versamenti del primo acconto 2025 e del saldo 2024 sono posticipati dal 30 giugno al 21 luglio 2025 (senza alcuna maggiorazione) e al 20 agosto 2025 (con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,4%).

La proroga non si applica nei confronti dei contribuenti che esercitano attività agricole e che sono titolari esclusivamente di redditi agrari, né nei confronti dei soggetti IRES per i quali i termini ordinari di versamento risultano successivi al 30 giugno 2025, in ragione della data di approvazione del bilancio o della chiusura del periodo d'imposta.

NOVITÀ IN TEMA DI IVA

L'art. 9 del Decreto in oggetto estende il meccanismo del *reverse charge* ai **settori del trasporto merci e della logistica**. In particolare, rientrano nel regime di inversione contabile le prestazioni di servizi rese mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, anche qualora non caratterizzate da un "*prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo*". L'efficacia di questa modifica è subordinata all'approvazione del Consiglio dell'Unione europea.

L'art. 10 del Decreto stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2025, la cessazione dell'applicazione del regime dello *split payment* per **le società quotate incluse nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana**. Pertanto, per le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate a partire da tale data, le fatture emesse nei confronti delle suddette società saranno assoggettate ad IVA ordinaria.

NOVITÀ IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI

L'art. 6 del Decreto proroga al 15 settembre 2025 il termine (originariamente fissato al 28 febbraio 2025) entro cui i Comuni devono adottare **le delibere di approvazione del prospetto delle aliquote IMU** per l'anno 2025, da redigere tramite l'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto già adottate tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del Decreto (*i.e.*, 18 giugno 2025).

Resta fermo che per essere efficaci le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU per il 2025 devono essere anche: (i) inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2025, e (ii) pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre 2025.

Decreto acconti IRPEF: il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025", è stato convertito dalla Legge 19 giugno 2025, n. 86, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 22 giugno 2025.

La Legge di conversione conferma *in toto* le norme di coordinamento, introdotte dal D.L. n. 55/2025, tra il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, recante "*Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*", e la Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), in relazione alla riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre prevista, inizialmente, solo in via temporanea per il periodo d'imposta 2024 e poi fissata a regime dal periodo d'imposta 2025. Con le misure introdotte dal D.L. n. 55/2025 viene, infatti, stabilito che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF per il periodo d'imposta

2025 i contribuenti devono prendere in considerazione la nuova disciplina IRPEF in vigore dal periodo d'imposta 2024.

Decreto Correttivo della disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere e scissione con scorporo: il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2025. Il provvedimento entra in vigore l'8 luglio 2025.

Il D.Lgs. correttivo mira a chiarire alcuni dubbi emersi nella prima fase applicativa della nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere e sulla scissione con scorporo, contenuta nel D.Lgs. n. 19/2023.

Per quanto concerne le **operazioni straordinarie transfrontaliere** le novità riguardano:

- l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina anche alle società di persone, agli enti diversi dalle società e alle c.d. operazioni internazionali (operazioni che coinvolgono società non-UE);
- alcune importanti semplificazioni del procedimento;
- una maggiore definizione del contenuto del controllo di legalità effettuato dal notaio;
- l'affermazione del principio della prevalenza della disciplina dello Stato di destinazione, in caso di contrasto con la disciplina dello stato di provenienza;
- con riguardo alla trasformazione transfrontaliera, è aggiunto un nuovo secondo comma all'art. 2510-bis c.c. per chiarire come tale operazione deve considerarsi un trasferimento di sede senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione.

Il D.Lgs. n. 88/2025 prevede anche una specifica disciplina transitoria per le operazioni rispetto alle quali, alla data di entrata in vigore del Decreto (*i.e.*, 8 luglio 2025) non sia ancora stato pubblicato il progetto.

Rispetto alla **scissione con scorporo**, il D.Lgs. n. 88/2025 modifica la disciplina prevista dal Codice civile, provvedendo a:

- riformulare la nozione dell'operazione di scissione con scorporo, al fine di chiarire che essa può avere ad oggetto anche l'intero patrimonio della scissa e coinvolgere anche società beneficiarie preesistenti;
- introdurre semplificazioni al procedimento e al contenuto del progetto alle sole scissioni con scorporo con beneficiaria di nuova costituzione;
- escludere il diritto di recesso per i soli soci della scissa che non hanno consentito l'operazione.

Prassi

Operazioni straordinarie

Risposta a Interpello n. 148 del 4 giugno 2025: Regime fiscale del conferimento di uno studio professionale in una società odontoiatrica – articolo 177-bis del TUIR.

Con la risposta ad interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conferimento dello studio professionale odontoiatrico in una società odontoiatrica, costituita per lo svolgimento effettivo dell'attività odontoiatrica e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore, può beneficiare del regime di neutralità fiscale di cui all'art. 177-bis, co. 2, lett. a), del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024. Tale regime si applica al complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e le passività, conferiti nella società, purché destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività odontoiatrica.

Il quesito al vaglio dell'Agenzia delle Entrate è stato posto da un'associazione professionale che esercita l'attività di servizi odontoiatrici e che intende conferire il proprio studio professionale, comprensivo di beni materiali e immateriali, contratti in essere, crediti, debiti e clientela, in una società odontoiatrica costituita ai sensi dell'art. 1,

co. 153, secondo periodo, della Legge n. 124/2017. Gli associati non percepiranno alcuna erogazione in denaro per il conferimento, ma acquisiranno quote di partecipazione nella società odontoiatrica conferitaria. L'istante chiede quindi all'Agenzia delle Entrate se il conferimento dello studio professionale in una società odontoiatrica possa beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 177-bis, co. 2, lett. a), del TUIR, anche in assenza di iscrizione della società odontoiatrica nell'albo professionale.

Premesso ciò, l'Agenzia delle Entrate analizza la normativa vigente relativa al regime di neutralità fiscale in materia di operazioni straordinarie e attività professionali previsto dall'art. 177-bis del TUIR, introdotto dall'art. 5, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 192/2024, che si applica ai conferimenti di complessi unitari di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e le passività, in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Tale regime consente di evitare la rilevazione di plusvalenze o minusvalenze, trasferendo il valore fiscale delle attività e passività conferite alle partecipazioni ricevute.

L'art. 177-bis, co. 2, lett. a), del TUIR estende il regime di neutralità fiscale anche ai conferimenti in società che esercitano attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, diverse dalle società tra professionisti (STP) disciplinate dall'art. 10 della Legge n. 183/2011. Tra queste, rientrano le società che operano nel settore odontoiatrico, purché rispettino i requisiti previsti dalla Legge n. 124/2017 e dalla normativa di settore. In particolare, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'attività odontoiatrica è una professione regolamentata nel sistema ordinistico e che le società odontoiatriche, pur non necessitando di iscrizione nell'albo professionale, devono operare tramite un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e personale qualificato. L'Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che il principio di neutralità fiscale si applica alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle che comportano il passaggio da associazioni professionali a società per l'esercizio di attività regolamentate.

Alla luce dei chiarimenti sopra esposti, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, configurando la professione sanitaria di odontoiatria una professione regolamentata nel sistema ordinistico di appartenenza, al conferimento dello studio professionale istante in una società costituita per lo svolgimento effettivo dell'attività odontoiatrica, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1, co. da 153 a 156, della Legge n. 124/2017 nonché della specifica normativa di settore, possa applicarsi il regime di neutralità di cui all'art. 177-bis, co. 2, lett. a), del TUIR relativamente al "*complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività*" che, a seguito del conferimento, continui a essere destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività odontoiatrica.

Imposte indirette

Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025: Contributo di solidarietà – Incidenza della quota di utile 2021 relativa alla valutazione al fair value di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 22 dicembre 2022, n. 197.

Con il principio di diritto in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà straordinario per l'anno 2023, introdotto dalla Legge di bilancio 2023, le variazioni positive dei derivati speculativi valutati al *fair value*, per i quali non è stato applicato l'*hedge accounting*, contabilizzate nel risultato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, devono essere considerate rilevanti per il calcolo del limite del patrimonio netto. Tali valutazioni rappresentano extraprofiti e concorrono direttamente alla determinazione del risultato d'esercizio e della consistenza del patrimonio netto; al contrario, le riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (CFH) non sono rilevanti ai fini del limite del contributo, in quanto rappresentano componenti temporanee per natura e non espressione degli extraprofiti.

L'Agenzia delle Entrate, preliminarmente, rammenta che il contributo di solidarietà straordinario, previsto dall'art. 1, co. 115-119, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), si applica sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023. Tale reddito deve eccedere di almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti al 1° gennaio 2022. L'aliquota applicabile è pari al 50%, ma l'importo del contributo non può superare il 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente al 1° gennaio 2022. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, il contributo è determinato confrontando il valore teorico calcolato con il limite del 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio 2021 (cfr. anche circolare n. 4/E/2023).

In tale contesto, come chiarito dalla risposta ad interpello n. 339/2023, le riserve CFH, derivanti da operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, sono escluse dal calcolo del limite patrimoniale, poiché sono "componenti temporanee per natura" destinate a essere girate a conto economico negli esercizi futuri. Queste riserve non rappresentano extraprofiti obiettivo del contributo e, per loro natura, sono irrilevanti ai fini dell'utilizzo del patrimonio netto. L'Agenzia evidenzia altresì che il trattamento contabile e fiscale di tali componenti segue i principi di derivazione dal bilancio, confermati anche dall'art. 2 del D.M. 8 giugno 2011; tale approccio garantisce coerenza

tra la contabilizzazione e la rilevanza fiscale delle valutazioni al fair value dei derivati di copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario.

Diversamente, le valutazioni al fair value positive e negative dei derivati speculativi, che non rientrano nell'hedge accounting, non assumono la veste di "componenti temporanee per natura" e, pertanto, sono considerate extraprofitti rilevanti per il calcolo del limite patrimoniale. Questi utili o perdite, formati nel periodo di osservazione, concorrono direttamente alla determinazione del risultato d'esercizio e della consistenza del patrimonio netto, assumendo rilevanza ai fini del contributo di solidarietà.

Principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025: Imposta sui servizi digitali. Art. 1, comma 37, lett. b), legge 30 dicembre 2018, n. 145. Attività di "messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale" che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro. Servizi di giochi e scommesse online. Identificazione dei ricavi rilevanti.

Con il principio di diritto in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione della base imponibile dell'Imposta sui Servizi Digitali (ISD), i ricavi rilevanti per il settore dei giochi e delle scommesse online devono essere calcolati al netto delle vincite corrisposte agli utenti e dei bonus emessi, che non costituiscono corrispettivi percepiti; inoltre, per i gestori di piattaforme che operano come intermediari, la base imponibile è rappresentata esclusivamente dalle commissioni trattenute, al netto del montepremi e dell'imposta unica.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate rammenta che l'Imposta sui Servizi Digitali (ISD) è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 35-50, Legge n. 145/2018) e successivamente modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019); le modalità applicative dell'imposta sono state ulteriormente disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, oltre che oggetto dei chiarimenti forniti con la circolare n. 3/E/2021.

L'ISD si applica ai soggetti passivi che svolgono attività d'impresa e superano nell'anno antecedente quello di applicazione dell'ISD le due soglie dimensionali individuate dal co. 36, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2019: la "prima soglia" riguardante l'ammontare di ricavi di qualsiasi natura ovunque realizzati (ovvero, i ricavi globali) e la "seconda soglia" riguardante i soli ricavi percepiti a fronte di servizi digitali realizzati nel territorio italiano (ammontare non superiore a 5,5 milioni di euro); inoltre, per verificare il superamento della citata "seconda soglia", l'impresa è chiamata ad applicare le medesime regole dettate per il calcolo della base imponibile. Al riguardo, la base imponibile dell'ISD è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali, come definiti dal co. 37, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2019; tra questi, rientrano i servizi di "messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi".

Nel caso specifico dei giochi e delle scommesse online, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- ricavi imponibili: sono considerati imponibili i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi per i servizi digitali, limitatamente alla parte collegata al territorio italiano; tuttavia, nel settore dei giochi online, le somme relative alle giocate e alle vincite sono escluse dalla base imponibile, poiché non costituiscono operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzo del servizio digitale;
- commissioni trattenute: quando il gestore della piattaforma opera come intermediario tra gli utenti, la base imponibile dell'ISD è rappresentata dalla commissione trattenuta; tale commissione è calcolata sulla quota residua della raccolta, al netto del montepremi e dell'imposta unica. In altri termini, si ritiene che la base imponibile dell'ISD debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo. Questo approccio garantisce che la base imponibile sia proporzionata al reale ricavo del gestore;
- bonus emessi: i bonus offerti agli utenti non concorrono alla formazione della base imponibile, poiché non rappresentano corrispettivi percepiti. Pertanto, devono essere esclusi dal calcolo della raccolta lorda ai fini della determinazione della base imponibile.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l'irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD.

Giurisprudenza

Imposte dirette

Cassazione Ordinanza 2 giugno 2025 n. 14800: Requisito della commercialità – Attività di start up – Costruzione dell'immobile destinato ad attività alberghiera.

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'applicazione del regime agevolato PEX (*Participation Exemption*) previsto dall'art. 87 del TUIR, il requisito di commercialità (ex art. 87, co. 1, lett. d), del TUIR) può essere riconosciuto anche nella fase di costruzione di un immobile strumentale, purché questa sia finalizzata all'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale per cui la società è stata costituita. Pertanto, la Corte ha respinto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'interpretazione favorevole alla contribuente e condannando l'Agenzia al pagamento delle spese processuali.

Nello specifico, la controversia riguardava l'applicazione del regime agevolato PEX per l'anno d'imposta 2008, contestato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Alfa S.p.A., incorporante Beta S.r.l.. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la società partecipata non soddisfacesse i requisiti di commercialità richiesti dall'art. 87 del TUIR, poiché nei tre anni precedenti alla cessione della partecipazione si era limitata alla costruzione di un immobile destinato ad attività alberghiera, senza generare ricavi e senza utilizzare direttamente il bene nell'esercizio dell'impresa. Inoltre, la costruzione era stata affidata interamente a terzi, escludendo la possibilità di qualificare tale attività come commerciale.

La Commissione Tributaria Regionale aveva, invece, riconosciuto la natura commerciale della fase di "start-up", consistente nella costruzione dell'edificio, considerando che l'immobile sarebbe stato effettivamente utilizzato per l'attività alberghiera a partire dal 2010. La Cassazione ha confermato questa interpretazione, ribadendo che il requisito di commercialità previsto dall'art. 87 del TUIR non può essere escluso in presenza di attività preparatorie, come la costruzione di un immobile strumentale, se tali attività sono inequivocabilmente finalizzate all'avvio dell'impresa. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza e quella comunitaria, evidenziando che gli atti economici preparatori possono essere qualificati come attività d'impresa, purché seguiti dall'effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale; ha, inoltre, sottolineato che negare il beneficio fiscale in una fase indispensabile per l'avvio dell'impresa risulterebbe irragionevole e contrario alla ratio della norma. Del resto, anche l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 7/E/2013, ha precisato che la fase di start-up può avere natura commerciale, se poi è seguita da effettiva attività imprenditoriale.

La Corte ha quindi affermato che la fase di costruzione di un immobile destinato all'attività alberghiera, da parte di una società avente come oggetto sociale tale attività, costituisce a tutti gli effetti esercizio dell'impresa, purché sia provato che l'immobile sia successivamente utilizzato per l'attività imprenditoriale; questo principio di diritto garantisce che il regime agevolativo PEX sia applicabile anche durante la fase di "start-up", se seguita dall'effettivo avvio dell'attività. Da qui il rigetto del ricorso dell'Ufficio.

Cassazione Ordinanza 8 giugno 2025, n. 15258: Società di comodo – Fabbricato inutilizzabile – Causa imputabile alla società – Mancata disapplicazione della disciplina.

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha statuito che la presunzione di non operatività delle società, prevista dall'art. 30 della Legge n. 724/1994, può essere superata solo mediante la dimostrazione di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile il conseguimento dei ricavi minimi. Nel caso specifico, il mancato collaudo dell'immobile, imputabile alla società contribuente, non costituisce una circostanza oggettiva idonea a superare tale presunzione.

La controversia riguarda l'applicazione della disciplina delle società non operative (o "società di comodo") ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato ad Alfa S.r.l. l'inoperatività per il periodo d'imposta 2015, con conseguenti riprese fiscali a titolo di IRES e IRAP. La società contribuente aveva invocato come "oggettiva situazione", che avrebbe impedito il raggiungimento dei ricavi minimi, il mancato collaudo dell'opera per inadempimenti contrattuali che l'ente concedente aveva imputato alla contribuente stessa e che avevano determinato l'insorgenza di un contenzioso; a parere della contribuente, era, quindi, oggettivamente impedito l'esercizio d'impresa per l'inutilizzabilità del fabbricato inserito nell'esercizio dell'attività economica, non essendo stato testato. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, prima, e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, poi, si erano pronunciate a favore della società contribuente.

La Cassazione, invece, ha ribaltato le precedenti statuizioni. Secondo la Suprema Corte, infatti, infatti, la caratteristica di “oggettività” delle situazioni che il contribuente può far valere, nella ratio del co. 4-bis dell’art. 30 della Legge n. 724/1994, non ha la funzione di distinguere tra cause esterne, che si impongono al soggetto, e cause che derivano (anche solo in parte) da libere determinazioni di quest’ultimo, ma quella di richiedere che quest’ultimo sia in grado di dimostrare oggettivamente la non fittizietà di quanto dichiarato (cfr. Cass. 13.5.2021, n. 12862). Per provare la presenza di una situazione oggettiva che rende impossibile il conseguimento dei ricavi il contribuente deve quindi provare l’esistenza di un impedimento che fuoriesce dal suo ambito di controllo o non è, comunque, superabile per la presenza di concomitanti fattori impeditivi estranei alla sua sfera organizzativa, da valutare non in termini assoluti quanto piuttosto in una prospettiva economica, con riguardo alle effettive condizioni di mercato (cfr. Cass. 23.5.2022, n. 16472; Cass. 20.6.2018 n. 16204; Cass. 12.2.2019, n. 4019; Cass. 4.12.2019, n. 31626; Cass. 1.2.2019, n. 3063; Cass. 28.5.2020, n. 10158).

Di conseguenza – afferma la Corte – se il rilascio di un permesso abilitativo può, in generale, costituire una situazione impeditiva rilevante ai sensi dell’art. 30, co. 4-bis, della Legge n. 724/ 1994, poiché estranea alla sfera organizzativa e decisoria del contribuente, non è altrettanto a dirsi nell’ipotesi in cui il rilascio di un permesso abilitativo all’esercizio dell’attività economica o di un collaudo di un’opera sia riconducibile a inadempienze del contribuente stesso. Anche l’eventuale presenza di un contenzioso con l’amministrazione che debba rilasciare un titolo allo svolgimento dell’attività (come ad es. un’autorizzazione) deve essere oggetto di valutazione ai fini della verifica, da parte del giudice di merito, della situazione oggettiva che determini l’impossibilità di conseguire ricavi. Nel caso in esame, infatti, Alfa S.r.l. aveva invocato il mancato collaudo dell’immobile come causa impeditiva. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che tale circostanza era direttamente riconducibile a inadempimenti della società contribuente e, pertanto, non poteva qualificarsi come una situazione oggettiva estranea alla sua sfera organizzativa.

Imposte Indirette

Cassazione Ordinanza 31 maggio 2025, n. 14660: Base imponibile dell’imposta di registro - Passività aziendali - Inerenza - Debiti verso la cessionaria estinti per confusione - Deducibilità - Esclusione.

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal contribuente (Alfa S.p.A.), ha stabilito che, in caso di cessione d’azienda, i debiti che la società cedente vantava verso la società cessionaria, seppur risultanti dalle scritture contabili e “inerenti” all’azienda ceduta, non possono essere dedotti dal valore della base imponibile dell’imposta di registro, in quanto estinti per confusione (art. 1253 c.c.) al momento del trasferimento.

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro applicata alla cessione di un’azienda, avvenuta mediante atto notarile stipulato il 28 dicembre 2016. Alfa S.p.A., cessionaria dell’azienda, ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato la tassazione del debito della cedente Alfa S.r.l. nei confronti della stessa Alfa S.p.A., sostenendo che tale debito doveva essere escluso dalla base imponibile.

La Corte di Cassazione ha dapprima richiamato il quadro normativo dell’imposta di registro, evidenziando che:

- ai sensi dell’art. 51, co. 4, del D.P.R. n. 131/1986 (“TUR”), il valore dell’azienda è determinato al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, purché tali passività siano inerenti all’azienda;
- la predetta norma va letta in combinato disposto con l’art. 43, co. 2, del TUR., secondo cui i debiti e gli altri oneri accollati, nonché le obbligazioni estinte per effetto dell’atto, concorrono a formare la base imponibile.

Alla luce di ciò, la Cassazione ha dunque affermato che, in linea di principio, nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro sulla cessione d’azienda:

- le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, o da atti aventi data certa a norma del codice civile, sono dedotte dalla base imponibile dell’imposta di registro solo se inerenti all’azienda, non essendo sufficiente la loro registrazione nelle scritture contabili;
- le passività non inerenti, accollate al cessionario, rientrano nella base imponibile ex art. 43, co. 2, del TUR, rilevando quali “modalità di pagamento del prezzo della cessione” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 30055 e 30057 del 2008; Cass. nn. 888/2019, 21767/2017, 22099/2016 e 12042/2009).

Tuttavia, nel caso di specie, le passività che la società ricorrente ritiene deducibili, riguardano debiti che la cedente aveva nei confronti della cessionaria. Secondo la Corte, quindi, seppur risultanti da scritture contabili e inerenti, esse non possono essere dedotte, in quanto non si tratta di “«passività» aziendali esistenti al momento del trasferimento”, posto che esse si sono estinte per confusione, ai sensi dell’art. 1253 c.c., nel momento in cui il creditore è diventato anche debitore.

In tal senso – aggiunge la Corte – depone anche l’art. 43, co. 2, del TUR, ove afferma che concorrono a formare la base imponibile, oltre ai debiti ed agli altri oneri accollati, anche “*le obbligazioni estinte per effetto dell’atto*”.

Ne consegue – conclude la Cassazione – la conformità della decisione impugnata ai principi di diritto sin qui illustrati, laddove la Commissione tributaria regionale ha ritenuto corretta la tassazione del debito che la società venditrice aveva nei confronti della società acquirente, a ragione della sua estinzione in funzione della cessione del debito in argomento.

Contatti

Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
Tel. +39 080 8680801
Fax +39 080 8680802

Bologna

Via A. Testoni, 3
Tel. +39 051 65821
Fax +39 051 228976

Brescia

Via Vittorio Emanuele II, 42
Tel. + 39 02 83324539

Catania

Viale XX Settembre 70

Firenze

Via Pier Capponi, 24.
Tel. +39 055 2671211
Fax +39 055 292251

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34
Tel. +39 010 5317811
Fax +39 010 585319

Milano

Via Santa Sofia, 28
Tel. +39 02 83324111
Fax +39 02 83324112

Napoli

Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081 2488200
Fax +39 081 2488201

Padova

Via N. Tommaseo, 78/C
Tel. +39 049 7927977
Fax +39 049 7927988

Parma

Via Paradigna, 38
Tel. +39 051 65821
Fax +39 051 228976

Roma

Via Vittorio Veneto, 89
Tel. +39 06 489901
Fax +39 06 4740131

Torino

Galleria San Federico, 54
Tel. +39 011 55421
Fax. +39 011 5620395

Treviso

Viale Fratelli Bandiera, 3
Tel. 049 7927977
Fax 049 7927988

Varese

P.zza Montegrappa, 12
Tel 0332 1858342
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., Società Benefit per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

©2025 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit